

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE MINORI CIVILE

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Dott. Giuseppe SILVESTRE | - Presidente |
| - Dott. Mauro BELLANO | - Consigliere |
| - Dott. ssa Antonella ZAMPOLLI | - Consigliere rel. |
| - Dott. Antonio PERAZZI | - Componente privato |
| - Dott. ssa Luciana DALLA GIUSTINA | - Componente privato |

nella procedura iscritta al n. 479/2011 R.G./V. G., promossa da

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Ventaloro del Foro di Rimini, con domicilio eletto in Mestre presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Nordio del Foro di Venezia, alla via Cesare Battisti n.2, per mandato a margine del ricorso per reclamo,

- ricorrente -

- avente ad oggetto: **reclamo ex art. 739 c.p.c.** avverso il decreto pronunciato in data 8/14-07-2011 dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, che disponeva l'affievolimento della potestà genitoriale, ai sensi dell'art. 333 C.C., nell'interesse della figlia minore ██████████ (già ██████████), nata il ██████████ a Camposampiero (PD), ai fini della somministrazione della vaccinazione obbligatoria contro il tetano, demandata al Sindaco del Comune di residenza della minore,
- sentita la relazione del consigliere incaricato, acquisita la relazione del nominato C.T.U., sentite le parti, il P.G. intervenuto - che già nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, dott.ssa Maristella Cerato, aveva formulato le proprie conclusioni con nota del 16-01-2012 - e il difensore della ricorrente, esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- disattesa l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge della Regione Veneto del 23-03-2007, n.7, per la mancata individuazione della specifica materia del contendere (cfr.: Ord. N.87/2010 Corte Cost.) e perché l'effetto di un eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma - anche laddove comportasse violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra i bambini nati prima o dopo il 1° gennaio 2008 - non gioverebbe alla ricorrente vanificando anche per i nati prima del 2008 l'obbligo di vaccinazione,
- preso atto che la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento reclamato in ragione: del prevalente orientamento dello stesso Tribunale minorile e di altre Corti

A.O.

(Tribunali minorili di Ancona, di Lecce, Napoli, Cagliari, Bologna e Milano, Corti di Appello di Venezia e Ancona), della normativa specifica adottata ormai da numerose Regioni italiane (fra cui il Veneto, che ha reso facoltativa la vaccinazione antitetanica per i nati dopo il 1 gennaio 2008 e abolito le sanzioni amministrative per l'inottemperanza all'obbligo vaccinale), della nuova politica sanitaria impostata ormai dalle Regioni - alla cui competenza tale materia è devoluta - sull'adesione informata e partecipata dei privati cittadini, della diffusione europea di una normativa che non prevede più l'obbligatorietà di quella vaccinazione, della impossibilità dell'intervento coercitivo in materia, dell'essere venute meno anche le limitazioni alla frequenza scolastica per gli alunni non vaccinati, in virtù del D.P.R. n.355/1999,

- preso atto che il CTU nominato in questa sede, pur non avendo rinvenuto in capo alla minore immunità acquisita naturalmente (il riscontrato titolo di 0,01 UI/ml non è significativo, posto che solo se superiore a 0,1 UI/ml può ritenersi immunizzante) né specifiche controindicazioni al trattamento vaccinale, non ha escluso con assoluta certezza la possibilità di complicanze conseguenti alla somministrazione del vaccino (cfr.: pag. 9, "dalla valutazione clinica della giovane ██████████ non emergono controindicazioni assolute alla vaccinazione antitetanica, i rischi intrinseci del bacino antitetanica o sono commisurati ai vantaggi nei confronti di una grave patologia come il tetano, ancora oggi gravata da un'alta mortalità... vanno certamente adottate tutte le precauzioni di buona pratica clinica e vaccinale, per minimizzare i possibili effetti collaterali..."): complicanze e effetti collaterali significativamente considerati e regolati, anche sotto il profilo indennitario, dalla Legge n.210/1992,

- premesso che, com'è noto, la contaminazione del tetano si attua per contatto diretto con le spore del batterio diffuse nell'ambiente, anziché da persona a persona, e considerato che il C.T.U. ha valorizzato dati epidemiologici dai quali è possibile desumere, da un lato, che il raggiungimento di copertura vaccinale elevata non produce di per sé un effetto di protezione indiretta della popolazione e, dall'altro, che la vaccinazione individuale non risponde quindi allo scopo di tutelare la collettività dai rischi che per altre patologie sono invece sicuramente connessi al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale (come la poliomielite, le cui modalità di diffusione sono state invece considerate dalla Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n.132/1992),

- considerato pertanto che lo scopo della vaccinazione contro il tetano è precipuamente quello di tutelare l'individuo/bambino dai rischi che - secondo i dati riportati nell'Allegato al D.G.R. del Veneto n.2150 del 13-12-2011 - dal 1999 al 2010 hanno prodotto in totale n.

A.D.

98 casi di tetano (di cui solo uno nel 2010), esclusivamente tra persone di età superiore ai quarant'anni, in buona parte di età superiore ai 70 anni,

- ritenuto, ciò premesso, che nella ponderazione dei rischi rispettivamente connessi alla somministrazione ovvero alla elusione del vaccino non risulta essere quindi significativa di pregiudizievole negligenza o incuria la condotta del genitore che - senza incidere sull'interesse della collettività - abbia maturato la ponderata scelta di non vaccinare la prole contro il tetano, valutando prevalenti i rischi di complicanze derivanti dal vaccino (che lo stato della tecnica e la stessa legislazione attuale non escludono) sulla eventualità di contaminazione che, nella cultura sociale e sanitaria attuale, appare ormai remota e controllabile, tanto che con D.Lgs. del 13-12-2010 n.213 sono state abrogate anche per i settori lavorativi più esposti le disposizioni legislative che prima del gennaio 1970 imponevano la vaccinazione antitetanica

- ritenuto che l'obbligo di vaccinazione non comporta anche la somministrazione coattiva, laddove le necessità di prevenzione non siano collegate anche all'interesse pubblico - con D.Lgs. n. 8/1984 si è infatti espressamente escluso l'uso della forza pubblica per la somministrazione del vaccino in caso di inottemperanza dei genitori (art.1), confermando la esclusiva e personale responsabilità di questi ultimi per ogni effetto dannoso (art.3) - e che nel caso di specie la condotta omissiva del genitore non costituisce un indizio certo di pregiudizio per il minore, cui il Giudice minorile debba porre rimedio con l'intervento regolato dagli articoli 333 e 336 C.C.,

tutto ciò premesso e considerato, la Corte

P.Q.M.

accoglie il reclamo indicato in premessa e revoca il decreto n.131/09 in data 7/14-07-2011 del Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Si provvederà con separata ordinanza, su richiesta, alla liquidazione delle competenze e degli onorari per il C.T.U..

Si comunichi alla ricorrente, al Tribunale per i Minorenni di Venezia, al Sindaco incaricato di provvedere alla vaccinazione, al P.G. e al nominato C a.U..

Venezia, li 19-10-2012.

Il Consigliere rel. est.



Il Presidente

